

## **Articolo 9**

### **Sanzioni amministrative**

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 471/1997, 472/1997, 473/1997 e secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) Per l'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo dovuto e non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 472/1997.
- 3) Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dagli uffici. Il rifiuto alla compilazione del citato modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari della Legge 689/1991.
- 4) Per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 in quanto violazione degli obblighi disposti dall'art. 6 comma 2 del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.
- 5) Per la violazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, all'obbligo di informazione di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.